



Articolo 37, comma 1 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Articolo 4, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3. Derivazione di acque sotterranee "ad uso potabile" e per "altri usi". Individuazione delle modeste attività produttive o commerciali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'articolo 37, comma 1 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) il quale stabilisce che le disposizioni in materia di utilizzazione delle acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali;

Visto l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità) il quale dispone che con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono individuate le modeste attività produttive o commerciali, di cui all'articolo 37, comma 1 bis della legge regionale 11/2015;

Ritenuto, ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 37, comma 1 bis della legge regionale 11/2015, di assumere quale riferimento il parametro della portata oggetto delle concessioni di derivazione di acque sotterranee "ad uso potabile e per "altri usi";

Ritenuto, pertanto, che le derivazioni di acque sotterranee "ad uso potabile" e per "altri usi", a servizio di unità immobiliari adibite ad uffici o attività produttive o commerciali, possano essere assimilate all'uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto 1775/1933, fino a un massimo di portata concessa pari a 0,5 l/s, che corrisponde alla portata di dimensionamento di un impianto idraulico a servizio di una civile abitazione di medie dimensioni, determinata mediante la curva di contemporaneità di cui alla norma UNI EN 806-1:2008 "Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano";

Dato atto che per l'applicazione pratica di tale decisione è stato necessario attendere l'evoluzione tecnologica dell'archivio digitale tramite il quale sono gestiti i canoni di derivazione delle concessioni a derivare acque pubbliche regionali;

Ritenuto, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 93 del regio decreto 1775/1933 si applichino alle derivazioni di acque sotterranee "ad uso potabile" e per "altri usi" a servizio di unità immobiliari come sopra individuate, limitatamente alla gratuità della concessione, rimanendo ferme le ulteriori condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione d'acqua previste dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento alla necessità di mantenere il controllo del bilancio idrico regionale e di verificare, nel caso di nuove terebrazioni, il rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 45 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA);

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015 e dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 3/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2023, non sono soggette al pagamento del canone demaniale di cui all'articolo 50 della legge regionale 11/2015, le derivazioni di acque sotterranee per "uso potabile" e per "altri usi" a servizio di unità immobiliari adibite ad uffici o attività produttive o commerciali, fino a un massimo di portata concessa pari a 0,5 l/s.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

ing. Massimo Canali